

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 24/02/2026

FATTO

Con ricorso dell'1.7.2025, parte attrice espone di essere intestataria di nove BFP: serie 18 A e 18 B; sottoscritti rispettivamente in data 30.9.2005 e in data 5.10.2005; di averne richiesto il rimborso nel 2025; di aver ricevuto il rifiuto per effetto dell'intervenuta prescrizione; solo in quella sede apprendeva che non si trattava di buoni ordinari visto che sui titoli non risulta indicata la dicitura a termine né veniva fornito dall'operatore il FIA all'atto del collocamento. Chiede, quindi, *almeno* la restituzione del capitale investito.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis*, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, quest'ultima in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al tit. VI del TUB. Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* che i BFP dedotti in giudizio appartengono alle serie 18A e 18B; essi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nei Fogli Informativi relativi alla serie 18A, alla serie 18B (versati in atti) *pro tempore* vigenti, e disponibili presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio postale; il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza. I BFP in questione non presentano alcuna irregolarità o elemento che possa aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie (che, peraltro, appare leggibile sul retro dei buoni medesimi). Ciò premesso, visto che il termine prescrittivo è decennale, e la prescrizione prende a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui detti buoni cessano di essere fruttiferi e cioè dalla data di scadenza puntuale, deve evincersi quanto segue: 1) Serie 18A, data emissione 30.9.2005, durata massima di 18 mesi, scadenza 30.3.2007, prescrizione 31.3.2017; 2) Serie 18B, data emissione 5.10.2005, durata massima di 18 mesi, scadenza 5.4.2007, prescrizione 6.4.2017. Il rimborso dei BFP è stato richiesto solo successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo

decennale: il primo reclamo formale è stato effettuato in data 25.2.2025, pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge. Osserva l'intermediario che, in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, «deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione dei BPF oggetto del presente ricorso. Al riguardo si deve rilevare che non sono stati prodotti né è stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, infatti il reclamo, che può valere quale atto interruttivo della prescrizione, è stato avanzato solo successivamente alla data di prescrizione». In ordine «ad ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno», l'intermediario richiama la decisione n. 4656/2022 del Collegio di coordinamento: «quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la *causa petendi* del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere».

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro la «restituzione almeno del capitale investito». Dal canto suo, l'intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dai titoli in questione».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del 1°.1.2009. I Collegi respingono tale eccezione. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha ribadito, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

2. L'intermediario eccepisce ancora che non rientrano nella competenza dell'ABF le controversie in materia di buoni postali «fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di coordinamento con la pronuncia n. 5674/2013: «raccordando le fattispecie in gioco, nelle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09, sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-ter, TUF)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell'applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 719/2011, n. 315/2011; Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di coordinamento».

3. Parte ricorrente deduce in giudizio nove BFP di cui deposita copia. Si tratta, in particolare, di tre buoni della serie 18 A (tutti emessi il 30.9.2005 per l'importo di € 250,00 cadauno) e di sei buoni della

serie 18 B (tutti emessi il 5.10.2005 per l'importo di € 100,00 cadauno). Al riguardo si osserva che l'emissione risale al 30.9.2005 e al 5.10.2005, al tempo in cui risultavano in collocazione rispettivamente le serie 18A e 18B, come emerge dalla tabella dello storico dei tassi; e che risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie 18A e 18B a seconda della data di emissione.

Tenuto conto che il termine di rendimento deve ritenersi scadere nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento, a condizione che i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati «al termine del [...] anno successivo a quello di emissione» (Collegio di coordinamento, decisione n. 8056/2019) e che, pertanto, secondo gli orientamenti condivisi tra i Collegi territoriali, il principio in esame non può trovare applicazione per i BFP a 18 mesi in considerazione del diverso tenore letterale delle condizioni apposte sui titoli di questa specie, con riferimento a tali buoni il *dies a quo* per la prescrizione è rappresentato dal giorno della sottoscrizione, più 18 mesi esatti da quel giorno. Nel Regolamento del prestito relativo alla serie 18A, adottato da Cassa depositi e Prestiti, all'art. 3 si stabilisce che i buoni «hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese»; l'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che «i diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo». Il Regolamento del prestito relativo alla serie 18B, adottato da Cassa depositi e Prestiti, all'art. 3 stabilisce che i buoni «hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese»; l'art. 10 del medesimo Regolamento stabilisce che «i diritti dei titolari di buoni a 18 mesi rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell'Emittente, trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo». Ai sensi dell'art. 2935 c.c. - come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 11108/2022, che riprende un consolidato orientamento della Corte di cassazione, sentenze n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Con riferimento all'ipotesi di mancata consegna del Foglio Informativo, il Collegio di coordinamento ha stabilito che «la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione», salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione (decisione n. 17814 del 10.7.2019); con riferimento alla richiesta risarcitoria per omessa consegna del Foglio Informativo relativa a buoni a termine sottoscritti prima del 2009, il Collegio di coordinamento con decisione n. 4656 del 21.3.2022, sopra richiamata, ha dichiarato inammissibile *ratione temporis* la domanda risarcitoria.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15916/2025 del 1°.9.2025, ha rigettato il ricorso proposto dall'intermediario contro il provvedimento n. 30346/2022, con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si era espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette adottate in materia di buoni fruttiferi postali. In tale occasione il TAR Lazio ha chiarito che: (i) l'intermediario è il soggetto responsabile dell'attività di collocamento e gestione dei BFP, cui fanno capo gli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza informativa nei confronti dei sottoscrittori; (ii) nel collocamento dei BFP l'intermediario riveste il ruolo di professionista, mentre il sottoscrittore di consumatore; (iii) il contenuto dei documenti precontrattuali e contrattuali relativi ai BFP risulta caratterizzato da ambiguità ed omissioni che potevano indurre in errore il consumatore riguardo alle loro caratteristiche dei BFP; (iv) infatti, tanto la Scheda di sintesi, quanto il Regolamento del prestito, relativi ai BFP presentavano le carenze informative già accertate dall'AGCM; (v) il rispetto della disciplina specifica non risulta esaustivo rispetto agli obblighi di diligenza sussistenti nei confronti della platea dei consumatori con cui il professionista viene in contatto; (vi) l'apposizione sul buono della data

di scadenza dello stesso non è idonea, da sola, ad assicurare la consapevolezza del consumatore sulle conseguenze giuridiche derivanti dalla scadenza del titolo, in mancanza di una chiara indicazione del decorso del termine di prescrizione a partire da tale scadenza e della perdita delle somme investite e degli interessi maturati in mancanza di riscossione del buono entro il termine di prescrizione.

Con riferimento alla richiesta risarcitoria per omessa consegna del Foglio Informativo relativa a buoni a termine sottoscritti prima del 2009, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 11113 del 16.12.2025, ha affermato il seguente principio di diritto: «la mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF».

4. Dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che:

per i Bfp serie 18 A: la sottoscrizione risale alla data del 30.9.2005; la scadenza risale alla data del 30.3.2007; pertanto, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 31.3.2007 ed è maturato il 1°.4.2017;

per i Bfp serie 18 B: la sottoscrizione risale alla data del 5.10.2005; la scadenza risale alla data del 10.4.2007; pertanto, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 11.04.2007 ed è maturato il 12.04.2017.

Ciò premesso, risulta che parte ricorrente abbia chiesto il rimborso del titolo per la prima volta in forma scritta con reclamo del 25.2.2025 (la circostanza viene affermata dall'intermediario in sede di controdeduzioni e non contestata).

Ne segue dunque che la prescrizione risulta correttamente maturata (e la domanda di restituzione delle somme e degli interessi di cui al BPF rigettata), mentre la domanda risarcitoria va dichiarata inammissibile *ratione temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda di rimborso. Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

IL PRESIDENTE